

101.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		Proposte di legge:	
(Annunzio)	1942	(Adesione di deputati)	1941
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	1943	(Annunzio)	1941
Disegno di legge di conversione n. 1814 (Articolo unico, articoli del relativo decreto-legge, emendamento)	1935	(Approvazione in Commissione)	1943
Elezione contestata per il Collegio XXVIII (Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna) (Benedetto Vincenzo Nicotra) (Doc. III, n. 1) (Ordine del giorno)	1931	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	1943
Missioni vevolevoli nella seduta del 3 dicembre 1992	1941	(Ritiro)	1942
Risoluzione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	1943	Proposte di legge costituzionale (Annunzio) ..	1942
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	1943	Proposte di legge costituzionale: S. 373-385-512-527-603, approvata dal Senato, in un testo unificato, in prima deliberazione (1735 e abbinate) (Articoli da 3 a 7 della proposta di legge costituzionale n. 1735, nel testo della Commissione, emendamenti ed articoli aggiuntivi ad essi riferiti)	1921
		ERRATA CORRIGE	1943

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 373-385-512-527-603 — SENATORI CHIARANTE ED ALTRI; MANCINO ED ALTRI; GAVA ED ALTRI; ACQUAVIVA ED ALTRI; PONTONE ED ALTRI: FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (1735);

ALTISSIMO ED ALTRI: NORME TRANSITORIE PER LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA (895);

BOSSI ED ALTRI: ELEZIONE DI UNA COMMISSIONE COSTITUENTE PER IL RINNOVAMENTO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA (1053);

D'ALEMA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E PER LE RIFORME ELETTORALI (1057); TASSI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE (1271);

LABRIOLA ED ALTRI: PROCEDIMENTO SPECIALE PER LA REVISIONE DELLA PARTE II DELL'ORDINAMENTO REPUBBLICANO ED ALTRE NORME ATTRIBUTIVE DI POTERI ALLA COMMISSIONE BICAMERALE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI (1459);

BOATO ED ALTRI: FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (1745);

FINI ED ALTRI: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA NUOVA COSTITUZIONE (1762)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE N. 1735, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Il progetto di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. La legge costituzionale è promulgata se nel *referendum* sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3, AD ECCEZIONE DI QUELLI ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1992

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione e sottoposto a *referendum* popolare.

2. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale un milione di elettori o un quinto dei componenti di una delle Camere può

richiedere che sia sottoposto a *referendum* anche uno schema di indirizzi alternativi relativi alle varie modifiche costituzionali.

3. Il *referendum* si svolge entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 2.

4. Ove siano presentate più richieste, il *referendum* si svolge sul testo approvato dalle Camere e sui diversi schemi di indirizzi alternativi. È approvato il progetto che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessuno la ottenga, si procede ad una seconda votazione, dopo due settimane, tra i due progetti più votati nella prima votazione.

5. Se il testo approvato dalle Camere ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi esso è promulgato. Qualora ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi uno schema di indirizzi alternativi, entro sei mesi il Parlamento procede, in ottemperanza a tali indirizzi, alla redazione del testo definitivo secondo le norme dell'articolo 138 della Costituzione. Con legge ordinaria vengono determinate le modalità di attuazione del *referendum*.

* 3. 3.

Elio Vito, Pannella, Taradash,
Bonino, Ciccimessere, Rapa-
gnà.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione e sottoposto a *referendum* popolare.

2. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale un milione di elettori o un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a *referendum* anche uno schema di indirizzi alternativi relativi alle varie modifiche costituzionali.

3. Il *referendum* si svolge entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 2.

4. Ove siano presentate più richieste, il *referendum* si svolge sul testo approvato dalle Camere e sui diversi schemi di indirizzi alternativi. È approvato il progetto che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessuno la ottenga, si procede ad una seconda votazione, dopo due settimane, tra i due progetti più votati nella prima votazione.

5. Se il testo approvato dalle Camere ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi esso è promulgato. Qualora ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi uno schema di indirizzi alternativi, entro sei mesi il Parlamento procede, in ottemperanza a tali indirizzi, alla redazione del testo definitivo secondo le norme dell'articolo 138 della Costituzione. Con legge ordinaria vengono determinate le modalità di attuazione del *referendum*.

* 3. 4.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione e sottoposto a *referendum* popolare.

2. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale un milione di elettori o un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a *referendum* anche un diverso progetto organico di revisione costituzionale.

3. Il *referendum* si svolge entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 2. È promulgato il testo che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4. Ove siano presentate più richieste, il *referendum* si svolge sui diversi progetti organici di revisione costituzionale. È promulgato il progetto che ottiene la maggioranza dei voti validi. Qualora nessuno la ottenga, si procede ad una seconda votazione, dopo due settimane, tra i due progetti più votati nella prima votazione. È promulgato il progetto che ottiene la maggioranza dei voti validi.

3. 5.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare.

2. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale un milione di elettori o un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a *referendum* anche un diverso progetto organico di revisione costituzionale.

3. In tal caso il *referendum* popolare si deve svolgere sui diversi progetti organici di revisione costituzionale. Il *referendum* si svolge entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 2. È approvato il testo votato dalla maggioranza assoluta dei voti validi.

3. 6.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il progetto di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla seconda deliberazione delle Camere un quinto dei deputati ed un quinto dei se-

natori possono chiedere che sia sottoposto a *referendum* anche il testo che ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione.

3. È promulgato il testo che abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

3. 7.

La Ganga, Lauricella Salvatore, Landi, Labriola, Tognoli, Capria.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione.

2. Il testo deliberato dalle Camere è sottoposto, entro tre mesi dalla pubblicazione, a *referendum* popolare.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione delle Camere un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a *referendum* anche il testo che ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione.

4. È promulgato il testo che abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

* 3. 8.

Elio Vito, Pannella, Ciccio Mes-
sere, Bonino, Rapagna, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione.

2. Il testo deliberato dalle Camere è sottoposto, entro tre mesi dalla pubblicazione, a *referendum* popolare.

N.B.: All'emendamento La Ganga 3. 7, al comma 2, le parole: « ed un quinto » devono intendersi sostituite dalle parole: « od un quinto ».

3. Nel termine di sessanta giorni dalla deliberazione delle Camere un quinto dei deputati ed un quinto dei senatori possono chiedere che sia sottoposto a *referendum* anche il testo che ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione.

4. È promulgato il testo che abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

* 3. 9.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il disegno di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Se il disegno di legge costituzionale è approvato con la sola maggioranza assoluta dei componenti esso può essere sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione su deliberazione delle Camere, o su domanda di un quinto dei membri di una Camera o di 500.000 elettori o di cinque consigli regionali.

3. 10.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Al comma 1, sopprimere le parole: in seconda deliberazione ad intervallo non minore a 3 mesi.

3. 11.

Adolfo Battaglia, Passigli.

Al comma 1, sostituire le parole: ad intervallo non minore di tre mesi *con le seguenti:* ad intervallo anche minore di tre mesi.

3. 12.

Adolfo Battaglia, Passigli.

Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi *con le seguenti:* entro un mese.

3. 13.

Adolfo Battaglia, Passigli.

N.B.: All'emendamento Nania 3. 9, al comma 3, le parole: « ed un quinto » devono intendersi sostituite dalle parole: « od un quinto ».

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: insieme al progetto di minoranza di cui all'articolo 1, comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È promulgato il progetto che ottiene nel referendum la maggioranza dei voti validi.

3. 14.

Maroni, Borghezio, Luigi Rossi, Dosi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro un mese dalla pubblicazione del disegno di legge costituzionale di cui al comma 1, può essere presentata una proposta di legge costituzionale alternativa totalmente o parzialmente rispetto al testo approvato. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei membri del Parlamento. In tale ipotesi la Corte costituzionale determina i quesiti referendari in modo che gli elettori possano pronunciarsi su soluzioni alternative.

* 3. 15.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro un mese dalla pubblicazione del disegno di legge costituzionale di cui al comma 1, può essere presentata una proposta di legge costituzionale alternativa totalmente o parzialmente rispetto al testo approvato. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei membri del Parlamento. In tale ipotesi la Corte costituzionale determina i quesiti referendari in modo che gli elettori possano pronunciarsi su soluzioni alternative.

* 3. 16.

Patuelli, Altissimo, Battistuzzi, Biondi, Sterpa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I progetti di legge sull'elezione delle Camere sono approvati da ciascuna Camera e sottoposti a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

3. 17.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Taradash, CiccioMessere, Rapagnà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I progetti di legge sull'elezione delle Camere sono approvati da ciascuna Camera e sottoposti a referendum popolare nella stessa data del referendum di cui al comma 1.

3. 18.

Elio Vito, Pannella, Taradash, CiccioMessere, Bonino, Rapagnà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I progetti di legge sull'elezione delle Camere sono approvati da ciascuna Camera e sottoposti a referendum popolare.

3. 19.

Elio Vito, Pannella, CiccioMessere, Bonino, Rapagnà, Taradash.

Al comma 2 dopo la parola: referendum aggiungere la seguente: popolare.

3. 24.

La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, la legge costituzionale è promulgata nel testo conseguente agli esiti del referendum.

3. 20.

Patuelli, Altissimo, Battistuzzi, Biondi, Sterpa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e se alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

3. 21.

Boato, Rutelli, Savino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Entro tre mesi dalla pubblicazione delle leggi sull'elezione delle Camere un milioni di elettori e un quinto dei componenti di una delle Camere può richiedere che sia sottoposto a referendum anche il progetto di legge che ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni nella minoranza della Commissione. Il referendum si svolge entro i successivi tre mesi. È promulgata la legge sull'elezione delle Camere che abbia conseguito nel referendum la maggioranza dei voti validi.

3. 22.

Elio Vito, Pannella, Ciccio-messere, Bonino, Rapagnà, Taradash.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le leggi sull'elezione delle Camere sono promulgate se nel referendum sono state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

3. 23.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Taradash, Ciccio-messere, Rapagnà.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Ciascun gruppo parlamentare ha facoltà di chiedere che sia sottoposto a referendum un progetto di Costituzione alternativo a quello approvato dal Parlamento, purché il suo contenuto non sia in contrasto con l'esito del referendum istituzionale di cui agli articoli 1. 02 e 1. 03 della presente legge costituzionale.

2. In caso di dubbio sull'ammissibilità delle richieste di referendum deciderà inappellabilmente il Presidente della Repubblica.

3. I progetti alternativi di Costituzione ammessi al referendum costituzionale saranno anch'essi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale contestualmente al progetto approvato dalla maggioranza del Parlamento.

4. Il voto popolare sui vari progetti di Costituzione deve avvenire nello stesso giorno.

3. 01.

Nania, Tatarella, Tassi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per l'approvazione del testo della Costituzione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il corpo elettorale. Qualora nessun progetto ottenesse una tale maggioranza, si procederà due settimane dopo a ballottaggio fra i due progetti più votati nel turno precedente; sarà allora sufficiente la maggioranza assoluta dei voti validi.

3. 02.

Tatarella, Nania, Tassi.

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE N. 1735, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione delle leggi costituzionali e ordinarie approvate ai sensi della presente legge, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 4

Sopprimerlo.

4. 1.

Maroni, Borghezio, Luigi Rossi,
Dosi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Con la pubblicazione delle disposizioni legislative approvate ai sensi della presente legge, la Commissione continua a funzionare al fine di verificarne lo stato di attuazione. A tale scopo elabora un'apposita relazione che ogni anno presenta alle Camere, le quali sono appositamente convocate al fine di provvedere alla sua discussione.

2. La Commissione di cui alla presente legge è istituita anche per la legislatura

successiva a quella in corso, limitatamente alle funzioni di cui al comma 1.

4. 2.

Maroni, Borghezio, Luigi Rossi,
Dosi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le funzioni della Commissione cessano con la pubblicazione delle disposizioni legislative approvate ai sensi della presente legge costituzionale.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere, la Commissione continua i suoi lavori nella pienezza delle sue funzioni sino all'insediamento delle Camere o della Camera nuova.

4. 3.

Maroni, Borghezio, Luigi Rossi,
Dosi.

Sostituire le parole: leggi costituzionali e ordinarie con le seguenti: leggi costituzionale e ordinarie.

4. 5.

La Commissione.

Al comma 1 sopprimere le parole: ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

4. 4.

Maroni, Borghezio, Luigi Rossi,
Dosi.

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE N. 1735, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 5

Sopprimerlo.

5. 2. Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Per la modificazione delle leggi costituzionali o ordinarie approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura che potranno essere stabilite dalle eventuali modifiche introdotte nelle procedure costituzionali.

5. 1. Luigi Rossi, Maroni, Dosi, Borghesio.

ARTICOLI 6 E 7 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE N. 1735, NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla sua promulgazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 7

Sostituirlo con il seguente:

1. La nuova Costituzione è promulgata dal Presidente della Repubblica entro dieci giorni dal *referendum*, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. 1.

Nania, Tatarella, Tassi.

*ELEZIONE CONTESTATA PER IL COLLEGIO XXVIII (CATANIA-MES-
SINA-SIRACUSA-RAGUSA-ENNA) (BENEDETTO VINCENZO NICOTRA)
(DOC. III, N. 1)*

— — —

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto che sono emersi elementi che non consentono di ritenere acquisiti risultati certi ed incontrovertibili, nel collegio XXVIII (Catania), anche per la mancata revisione generale delle schede nulle, bianche e contestate;

ritenuto che la Giunta delle elezioni ha accolto solo parzialmente i mezzi istruttori richiesti dal deputato Nicotra, consentendo l'esame dei voti nulli di circa 360 seggi sui 4270 della intera circoscrizione;

considerato che tale campione ha portato all'individuazione di 5 voti favorevoli al Nicotra e di 14, a parere della Giunta, non assegnabili al Nicotra stesso

perchè portanti qualche segno di riconoscimento, pur essendo chiara la indicazione preferenziale per Nicotra;

considerati anche i precedenti parlamentari che hanno sempre mirato ad una verifica più estesa ed esauriente delle schede;

da mandato alla Giunta delle elezioni di provvedere — concludendo entro il 30 marzo 1993 — ad un supplemento di indagine in particolare indirizzato alla revisione delle schede bianche, nulle e contestate, nonché delle schede valide votate democrazia cristiana, tutto ciò al fine di pervenire ad un risultato certo ed incontrovertibile che solo può consentire l'annullamento dell'elezione.

« Bianco, Nicolosi, Ferri, Diana,
Nucci Mauro ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
30 OTTOBRE 1992, N. 423, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONFERI-
MENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI
DI MUSICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1992-1993 (1814)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. E convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, mantengono la loro validità anche per l'anno 1992-1993.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie del concorso per soli titoli.

I. I.

Carelli.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 3 dicembre 1992.**

Abbruzzese, Piero Angelini, Artioli, Azzolini, Bonino, Bonsignore, Borgoglio, Borsano, Caccia, Caldoro, Carlo Casini, Cerutti, Raffaele Costa, Cursi, D'Aimmo, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Facchiano, Ferrarini, Foschi, Gottardo, Luigi Grillo, Leccisi, Malvestio, Mannino, Massari, Rodotà, Salerno, Sollazzo, Spini, Tatarella, Trabacchini, Widmann, Zavettieri.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta):

Abbruzzese, Piero Angelini, Andò, Artioli, Azzolini, Bonino, Bonsignore, Borsano, Caccia, Caldoro, Carlo Casini, Cerutti, Raffaele Costa, D'Aimmo, De Carolis, de Luca, Farace, Ferrarini, Foschi, Gottardo, Luigi Grillo, Leccisi, Mannino, Massari, Pisicchio, Rodotà, Sacconi, Silvestri, Sollazzo, Spini, Tatarella, Trabacchini, Widmann, Zavettieri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

Il data 2 dicembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MASTRANTUONO: « Norme sui consigli giudiziari, sulla temporaneità degli incarichi direttivi e sulla reversibilità delle funzioni » (1962);

LIA: « Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato operanti nei settori delle attività socio-assistenziali, culturali, sportive, ricreative e della protezione civile » (1963);

MASTRANTUONO: « Istituzione di una casa da gioco nell'isola di Capri » (1964);

MASTRANTUONO: « Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio » (1965);

TASSI: « Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale in materia di lesioni susseguenti ad atti compiuti per ragioni politiche, razziali o sportive » (1967);

RATTO e ITALICO SANTORO: « Disciplina dell'attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro » (1968);

MARINO ed altri: « Norme per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti previdenziali per l'acquisto di beni immobiliari pubblici » (1971);

GIANMARCO MANCINI: « Istituzione in Lucca di una sezione distaccata della Corte d'appello di Firenze » (1972);

CORSI ed altri: « Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico » (1973);

BIONDI: « Norme per la tutela dei dati personali acquisiti nel corso di indagini di polizia » (1974);

BIONDI e PAPPALARDO: « Estensione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare ai congiunti dei caduti decorati con medaglia d'oro al valore civile » (1975).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge Renzulli e Artioli: « Disciplina della professione di chi-

nesiologo e istituzione del relativo ordine professionale » (293) *annunziata nella seduta del 23 aprile 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Nencini.

La proposta di legge Rutelli ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 8 marzo 1985, n. 73, e 26 febbraio 1987, n. 49, relative alla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo » (1779) *(annunziata nella seduta del 26 ottobre 1992)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Saretta.

La proposta di legge Maroni ed altri: « Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riforma delle attribuzioni degli organi degli enti locali » (1588) *(annunziata nella seduta del 23 settembre 1992)* è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Magistroni, Sartori, Ongaro, Leoni Orsenigo, Frontini, Peraboni, Metri, Bonato, Maurizio Balocchi, Bertotti, Magnabosco, Terzi, Bampo, Asquini, Mazzeo, Polli, Oreste Rossi, Provera, Alda Grassi, Aimone Prina, Antonio Magri, Comino, Michielon, Ostinelli, Gianmarco Mancini, Calderoli.

La proposta di legge Apuzzo: « Modifica all'articolo 727 del codice penale, in tema di maltrattamento di animali » (1739) *(annunziata nella seduta del 19 ottobre 1992)* è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Sestero Gianotti, Mattioli, Bertezolo, Vendola, Nuccio, Boato, Ramon Mantovani, Fava, Turrone, Comino, Olivo, Angelo La Russa, Aimone Prina, Farassino, Calini Canavesi, Fortunato, Vincenzo Mancini, Giuliani, Pecoraro Scania, Lusetto, Russo Spena, Alterio, Alessi, Oreste Rossi, Stornello, Piscitello, Crippa, Gorgoni, Melilla, Manisco, Martucci, Tealdi, Pappalardo, Maria Cristina Rossi, Pratesi, Ciocci, Bettin, Ciccimessere, Leccese.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Mastrantuono ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

MASTRANTUONO: « Ordinamento della professione forense » (1906).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

In data 2 dicembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Modifiche all'articolo 75 della Costituzione » (1966).

TASSI: « Modifica all'articolo 53 della Costituzione » (1976).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 2 dicembre 1992 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo, con allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992 » (1961);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990 » (1969);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990 » (1970).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

VITI ed altri: « Nuove norme in materia di concorsi universitari » (1532) (*Parere della V, della VII e della XI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

BERTEZZOLO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo » (1640) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

BOSSI ed altri: « Norme per la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo » (1791) (*Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della XI, della XII e della XIII Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

NICOTRA ed altri: « Modifiche al codice penale militare di pace in tema di delitti dei militari contro l'amministrazione militare » (1864) (*Parere della I Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla XI Commissione (Lavoro):

POLI BORTONE ed altri: « Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle università italiane dai titolari di borse di studio previste dall'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e dagli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 » (1661) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

« Divieto di fumare nei locali pubblici e aperti al pubblico e sui mezzi di tra-

sporto » (1834) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione*).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di oggi della VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

Senatori CITARISTI ed altri: « Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (*con modificazioni*) (1501).

Trasmissione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 novembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia della ordinanza emessa in data 30 ottobre 1992 dal prefetto di Genova.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 2 dicembre 1992, pagina 1915, prima colonna, riga trentaquattresima, dopo le parole: « 89/662 CEE » devono intendersi inserite le parole: « e 90/425 CEE ».

